



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORDINANZA N. 40 DEL 18/7/19

Oggetto: Ordinanza sindacale per motivi contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs 267/00, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica tramite taglio siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, insistenti nel territorio comunale.

PREMESSO CHE

Le mutate condizioni climatiche che stanno caratterizzando da alcuni anni anche il nostro territorio, non ultimo l'eccezionale evento atmosferico del pomeriggio dello scorso 10 luglio 2019, provocano sempre più fenomeni atmosferici di intensità, potenza e veemenza tali da rappresentare un possibile fattore di rischio per la incolumità dei cittadini e la salvaguardia dello stesso territorio.

Non a caso, nei mesi scorsi, numerose sono state le segnalazioni di alberi che, a causa del forte vento e/o di fenomeni atmosferici di particolare ed eccezionale entità, hanno provocato situazioni di pericolo e, in alcuni casi, di danni a cose sia pubbliche che di privati cittadini.

Lo stato di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreno nel territorio comunale extraurbano provocano il proliferare ai margini delle strade comunali e vicinali di vegetazione (alberi, arbusti, rampicanti) di varia natura che costituiscono rilevanti fonti di pericolo sia per il traffico veicolare, sia di carattere igienico sanitario.

In molti casi rovi, alberi d'alto fusto, in particolare pini, e sterpaglie restringono e danneggiano con le loro radici la sede stradale, recando pregiudizio alla circolazione pedonale e veicolare.

Le cattive condizioni di viabilità delle strade sono dipendenti anche dalla noncuranza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza all'interno delle loro proprietà tale incuria provoca il germoglio e la proliferazione di erbacce, rovi e sterpaglie anche sulle sedi e cigli stradali.

La propagazione di vegetazione, rovi e sterpaglie nel periodo estivo possono inoltre causare incendi e la proliferazione di insetti e parassiti con grave pregiudizio per la salute delle persone e danni alle cose.

CONSIDERATA

La necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche.

EVIDENZIATO

Che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici eccezionali e non;

CONSIDERATO

Che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di una ottima visibilità e, nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario, di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

EVIDENZIATO

Che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o neve che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità ed esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere, sia con il sopraggiungere della stagione estiva che, a seguito dei cambiamenti climatici, è caratterizzata, anche sul nostro territorio, da frequenti violenti temporali annessi a forti venti;

RICHIAMATO

L'art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;

DATO ATTO CHE

In tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

CONSIDERATO

Altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

DATO ATTO

Altresì, che, salva diversa disposizione di legge, l'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000 punisce la violazione alle Ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

RICHIAMATA

Altresì, i contenuti della Sentenza n. 17601 del 07.05.2010 della Corte di Cassazione – Sez. Penale;

PRESO ATTO CHE

Ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", per **sede stradale** si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

VISTI

- L'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- La legge 24.11.1981 n. 689 legge sul procedimento amministrativo;
- L'art. 29 del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- L'art. 211 del D. Lgs. 285/1992;
- L'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;

DATO ATTO CHE

Per le motivazioni sopra riportate ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per provvedere all'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 54 - comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ORDINA

- 1) Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:
 - a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura;
 - ad abbattere eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, aggredite da edera, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
 - al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
 - alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali consorziali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
 - al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione invernale, prediligendo i primi mesi autunnali, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di cadute durante gli eventi climatici violenti e, più frequenti con il sopraggiungere della successiva stagione estiva;

- 2) Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;

INFORMA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).
- Che la pubblica Amministrazione competente del procedimento è il Comune di Martina Franca;
- Che, ai sensi degli artt. 4 - 5 - 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore III LL.PP. Patrimonio Ambiente Ing. Giuseppe MANDINA;
- che i soggetti indicati in calce potranno prendere visione dei relativi atti presso questo ufficio, nei giorni ed orari di ricevimento al pubblico, nonché intervenire nel procedimento di cui trattasi presentando memorie scritte e documenti da depositare presso l'Ufficio protocollo di questo Comune o tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 3 (tre) giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che in caso di inerzia i soggetti interessati potranno rivolgersi al Segretario Generale di questo Comune, titolare del, potere sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- che il termine entro il quale tale procedimento dovrà concludersi è quello previsto dall'art. 2 della legge 241/90.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla legge, fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità.

La Polizia Locale provvederà, in collaborazione con il Settore III LL.PP. - Patrimonio - Ambiente, alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l'accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione stessa.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale e sul sito Istituzionale dell'Ente .

RENDE NOTO

- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate.
- Che la Polizia Locale è incaricata nella vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza ai sensi della Legge 18 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- Che i trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti:

- con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada;
- con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo.

DISPONE

La trasmissione della presente a tutte le forze di Polizia territoriali di competenza, alla Provincia di Taranto ed alla Prefettura di Taranto.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Sindaco
Francesco ANCONA



